

**Corte giust., Sez. X, 10 settembre 2020, c. 363**

In caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 e quelle della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, le disposizioni di tale regolamento prevalgono e trovano applicazione alle pratiche commerciali sleali in materia di indicazioni sulla salute ai sensi del medesimo regolamento.

**Corte giust., 12 giugno 2019, c. 628/17**

Gli artt. 2, lett. j, 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che il ricorso da parte del professionista a una modalità di stipulazione o di modifica dei contratti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni in forza della quale il consumatore deve assumere la decisione definitiva di natura commerciale in presenza di un corriere, all'atto di consegna del modello contrattuale, senza poter consultare liberamente il suo contenuto durante la visita di detto corriere non costituisce mai una pratica commerciale aggressiva in ogni caso; non rappresenta una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento per il solo fatto che non siano stati inviati al consumatore in anticipo e in modo individuale, segnatamente mediante messaggio di posta elettronica o spedizione al suo domicilio, tutti i modelli contrattuali, qualora tale consumatore abbia avuto la possibilità, prima della visita del corriere, di consultare il loro contenuto, e rappresenta una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento, segnatamente, qualora il professionista o il suo corriere adottino comportamenti sleali che hanno l'effetto di esercitare una pressione sul consumatore in modo da limitare considerevolmente la sua libertà di scelta, come i comportamenti che possono risultare importuni per detto consumatore o perturbano la sua riflessione sulla decisione di natura commerciale da assumere.

**Corte giust., Sez. I, 23 maggio 2019, c. 52/18**

Il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità, dovendo essere idoneo a garantire il rispetto del triplice requisito previsto dall'art. 3, par. 3, della direttiva 1999/44 (che la riparazione o sostituzione del bene avvenga senza spese, entro un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, in considerazione della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene) dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso concreto. Gli Stati membri possono, nella loro normativa nazionale, nel rispetto dei suddetti requisiti, determinare tale luogo. Il giudice nazionale, nell'applicare tale normativa nazionale, è tenuto ad operare un'interpretazione conforme alla direttiva 1999/44, anche modificando una eventuale giurisprudenza consolidata che si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi della suddetta direttiva che mira a realizzare un giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore, quale parte debole del contratto, ad una tutela completa ed efficace contro un'inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali, e quelli del venditore, di tener conto delle proprie considerazioni di carattere economico. L'art. 3, par. da 2 a 4, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità del bene non comprende l'obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto del bene verso la propria sede di attività, per il ripristino della sua conformità, salvo il caso in cui l'anticipazione di tali spese rappresenti, per il consumatore, un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza che dipende dalle caratteristiche proprie di ciascun caso concreto e che spetta al giudice nazionale verificare. Ha diritto alla risoluzione del contratto, secondo il combinato disposto dell'art. 3, par. 3, e 3, par. 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44, il consumatore che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, abbia informato il venditore della non conformità del bene acquistato a distanza e lo abbia messo a disposizione del venditore presso il proprio domicilio ai fini del ripristino della sua conformità, poiché il trasporto verso la sede di attività del venditore rischiava di presentare per lui notevoli

inconvenienti, così adempiendo l'obbligo di diligenza impostogli dall'art. 3, par. 3, primo comma, della direttiva 1999/44, senza che sia stato a lui proposto un rimedio entro un termine ragionevole da parte del venditore, il quale non abbia adottato alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità del bene, compresa quella consistente nell'informare il consumatore del luogo in cui il bene medesimo doveva essere messo a sua disposizione per il ripristino della conformità. Spetta al giudice nazionale, mediante un'interpretazione conforme alla direttiva 1999/44, garantire il diritto del consumatore, in tale caso, alla risoluzione del contratto.

**Corte giust., Sez. V, 4 ottobre 2018, c. 105/17**

L'art. 2, lett. b e d, della direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e l'art. 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

**Corte giust., 13 luglio 2017, Sez. V, c. 133**

La Corte europea ritiene che gli artt. 5, par. 1 e 7, par. 1, comma 2, della direttiva 1999/44/Ce, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell'azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, nel caso in cui tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dall'art. 7 e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, ovvero un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi.

**Corte giust., 9 settembre 2016, Sez. V, c. 149/15**

Secondo i Giudici europei la nozione di “venditore” ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. c, della direttiva 1999/44/Ce su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, a prescindere dal fatto che l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento. Incombe al giudice del rinvio verificare tale circostanza, prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie.

**Corte giust., 2 giugno 2016, Sez. IX, c. 355/14**

La vendita di un prodotto sottoposto ad accisa, detenuto da un depositario autorizzato in un deposito fiscale, comporta la sua immissione in consumo solo nel momento in cui detto prodotto lascia fisicamente tale deposito fiscale.

**Corte giust., 4 giugno 2015, Sez. I, c. 497/13**

Secondo la Corte di giustizia la direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporre su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore nell'accezione di tale direttiva, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità. Tale pronuncia rientra nell'orientamento giurisprudenziale che, nel rispetto del principio di effettività, interpreta il diritto contrattuale di fonte europea in maniera favorevole al

consumatore, anche a costo di infrangere l'autonomia in campo processuale degli Stati membri.

**Corte giust., 3 ottobre 2013, Sez. I, c. 32/12**

La Corte di giustizia ha evidenziato che in forza della direttiva 1999/44 non è possibile ritenere che in caso di proposizione di domanda risolutiva da parte dell'acquirente il giudice possa *ex officio* riconoscere il diritto alla riduzione del prezzo in caso di difetto che giustificerebbe l'accoglimento di tale pretesa. Pertanto, tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro il quale quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d'ufficio una siffatta riduzione, e ciò